

Data: 28 gennaio 2020, 22:24:39

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
 protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
 protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it
 oiv <oiv@pec.comune.roma.it>
 protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Oggetto: Mancata pubblicazione secondo la normativa vigente sull'Albo pretorio comunale della documentazione in possesso della ragioneria generale d Roma Capitale

Allegati: albo pretorio online ragioneria generale.png (525.9 KB)
 albo pretorio monitoraggio ufficio ragioneria 28 gennaio 2020.pdf (1.5 MB)

La sottoscritta consigliera capitolina

Premesso che

la Sentenza n. 1370 del 15 marzo 2006 del Consiglio di Stato (Sezione V) ha stabilito che «la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del Comune ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali), ma anche le determinazioni dirigenziali».

Preso atto che

Con la **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, l'art. 32, comma 1, dispone che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; il successivo comma 5 dell'art. 32 della L. 69/2009 prevede che a decorrere dal 01.01.2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale; perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. E' tuttavia garantita l'efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell'Albo pretorio sino al **31 dicembre 2010**.

Il comma 5 (come modificato dall'art.2 del **D.L. 30.12.2009 n.194**- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla **L. 26.2.2010 n.25**) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine del **1 gennaio 2011** a decorrere dal quale *"le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale"*.

Da tale data l'Albo Pretorio online va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto all'interno degli enti pubblici: la forma cartacea rimane solo in originale, mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.

Nell'Albo pretorio online va a confluire tutta la documentazione prodotta dall'ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali, pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all'asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d'appalto, avvisi disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri enti.

Considerato che

il «Vademecum – Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online» (luglio 2011), facente parte delle Linee guida per i siti Web delle PA (in applicazione della direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 8/2009) prevede ulteriori delucidazioni sulle modalità di pubblicazione degli atti amministrativi all'albo pretorio.

L'albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet.

Le regole con le quali funziona l'albo pretorio on line non cambiano rispetto all'albo pretorio, ma cambia lo strumento: in luogo del documento stampato e affisso nello spazio dedicato all'albo pretorio ci sarà un sito web.

La tenuta dell'albo pretorio veniva curata dal personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore (con il Dlgs 267/2000 la figura del Messo non è più menzionata) che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio. I documenti da pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale.

Con l'albo pretorio on line la responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emanato una serie di delibere contenenti linee guida con obblighi e modalità di pubblicazione dei contenuti minimi tra cui gli atti all'Albo pretorio online.

Con parere del 02.01.2012 il Ministero dell'Interno ha precisato gli obblighi di pubblicazione, per i Comuni, delle determinazioni dirigenziali sui siti informatici, introdotti dall'art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) della Legge 28 giugno 2009, n. 69.

Visto che

Da un monitoraggio effettuato in data 28 gennaio 2020 <https://www.comune.roma.it/web/it/albo-pretorio-online.page> emerge che manca l'ufficio proponente "Ragioneria generale" non rispettando la normativa vigente in termini di pubblicazione di atti in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti.

Inoltre l'ufficio proponente "Ragioneria generale" è presente soltanto all'(Albo Pretorio Storico) [Clicca qui](#) con ultimo atto pubblicato con data 6 marzo 2018 rilevando omessa pubblicazione di documenti prodotti da tale data ad oggi da parte della ragioneria generale come da allegato alla presente PEC.

Con riserva di far valere nelle sedi opportune le ragioni di danno che il suddetto comportamento della pubblica Amministrazione ha determinato, facendo presente che ai sensi della Legge 69/2009 tutte le determinazioni dell'Amministrazione comunale, per avere efficacia di pubblicazione, dovevano essere pubblicate online.

Chiedo di avere delucidazioni in merito alla mancata pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'Albo pretorio comunale di buona parte della documentazione in possesso della ragioneria e:

- a porre in essere ogni azione necessaria per garantire il rispetto della normativa vigente in termini di pubblicazione su albo pretorio on line degli atti amministrativi al fine di dare autorevolezza e autenticità dei documenti pubblicati dalla ragioneria; conformità all'originale, cartaceo o informatico; preservazione del grado di giuridicità dell'atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web; inalterabilità del documento pubblicato; possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria.
- a porre in essere ogni azione necessaria per impartire le regole sulle "Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo pretorio online" agli uffici della ragioneria attraverso la predisposizione di strumenti operativi utili, suggerimenti tecnici, ecc. al Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la responsabilità della pubblicazione online.

- a predisporre nel piano esecutivo di gestione l'attività di monitoraggio da fare sul sito Internet istituzionale dell'Albo pretorio on line [Home /Albo Pretorio/Lista Atti](#) al fine di verificare che tutta la documentazione amministrativa prodotta dall'ente come delibere, provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi siano effettivamente pubblicate in maniera esaustiva sul sito web di Roma Capitale.
-di tenere aggiornato l'Albo pretorio del Comune di Roma Capitale, per non recare ulteriori d'anni di informazione ai nostri concittadini.

Si richiede all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di accertare l'eventuale responsabilità dirigenziale ai fini della valutazione annuale per il trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati.

--

Monica Montella

Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie

Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro Cultura

Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni Internazionali

COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - membro

COMMISSIONE ELETTORALE - membro